CAMERA DEI DEPUTATI N. 1156

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Modifiche alla legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura

Presentato alla Presidenza il 16 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione economica dei paesi della CEE è stata caratterizzata in questi anni dalla presenza di fenomeni inflattivi che hanno determinato, fra l'altro, una flessione nei valori reali degli importi espressi in unità di conto nelle direttive comunitarie nn. 159, 160, 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 riguardanti, rispettivamente, lo ammodernamento delle aziende agricole, lo incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopo di miglioramento delle strutture, l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale e l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

La Commissione della CEE, allo scopo di riportare alle condizioni del 1972 il livello di agevolazione finanziaria previsto dalle predette direttive, anche al fine di garantire gli effetti che derivano dall'applicazione delle misure da queste recate ed il raggiungimento degli obiettivi di riforma dell'agricoltura nell'area comunitaria, ha proposto al Consiglio dei ministri della CEE la adozione di una direttiva intesa ad aumentare gradualmente gli importi indicati nelle direttive medesime, in funzione del tasso di inflazione registratosi nella Comunità.

Il Consiglio dei ministri della CEE, accogliendo una prima proposta intesa ad elevare alcuni importi della direttiva n. 159 sull'ammodernamento delle aziende agricole, ha adottato la direttiva n. 837 del 25 ottobre 1976 che eleva l'importo massimo dell'investimento, previsto nel settore suinicolo dell'articolo 9, paragrafo 2, da 42.060 unità di conto a 53.333 unità di conto e quello recato dall'articolo 11, paragrafo 1, da 473 unità di conto a 600 unità di conto al fine di incoraggiare la tenuta della contabilità aziendale.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di adeguare ai nuovi importi (articolo 1) quelli previsti all'articolo 24, secondo comma, ed all'articolo 29, primo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, già modificati dall'articolo 11 della legge 10 maggio 1976, n. 352, che hanno recepito le direttive

comunitarie nel nostro ordinamento, stabilendo che le nuove misure avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1977 (articolo 2).

Tale adeguamento consentirà, oltre ad adempiere una precisa disposizione comunitaria, di garantire agli operatori agricoli del nostro paese un più adeguato livello di incentivi finanziari e migliori condizioni per la realizzazione dei piani di sviluppo aziendale previsti dalle cennate direttive per la riforma dell'agricoltura.

Non è stato previsto un apposito stanziamento per far fronte al maggior onere derivante dall'unito provvedimento, in quanto si ritiene che lo stesso possa gravare, a partire dal 1977, sugli stanziamenti recati per l'applicazione delle leggi di recepimento delle direttive comunitarie.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 53.333 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35 per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dalla azienda ».

Il primo comma dell'articolo 29 della legge 9 maggio 1975, n. 153, modificato dall'articolo 11, sesto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, è sostituito dal seguente:

« Agli imprenditori agricoli a titolo principale, che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'articolo 11 della direttiva n. 72/159/CEE, è concesso un contributo di 600 unità di conto, erogabile in quattro anni, per l'importo di 258 unità di conto nel primo anno, di 171 unità di conto nel secondo, di 105 unità di conto nel terzo e 66 unità di conto nel quarto ».

ART. 2.

L'importo di 53.333 unità di conto di cui al primo comma del precedente articolo 1 e quelli fissati al secondo comma dello stesso articolo sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1977.